

ALUMNI UNIMARCONI

ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI, DOTTORANDI E DOTTORI DI RICERCA, STUDENTI E DIPLOMATI MASTER UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, DURATA, FINALITÀ, PATRIMONIO SOCIALE

Art. 1

Denominazione

È costituita in Roma, con sede legale in Via Plinio n. 44, l'Associazione denominata: *Associazione Studenti/Laureati, Dottorandi/Dottori di ricerca, Studenti/Diplomati Master della Università degli Studi Guglielmo Marconi.*

Art. 2

Durata

L'Associazione è costituita sino al 31 dicembre 2050.

Art. 3

Scopo e Oggetto

L'Associazione non ha fini di lucro, diretti ed indiretti, e persegue, di concerto con l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, esclusivamente finalità di carattere culturale, di sviluppo professionale tendendo al rispetto della dignità e dello status di Studente/Laureato, Dottorando/Dottore di ricerca, Studente/Diplomato Master dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione può in via esemplificativa e non tassativa:

- a. promuovere e sviluppare i rapporti tra gli Studenti/Laureati, Dottorandi/Dottori di ricerca, Studenti/Diplomati Master dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, nonché i rapporti con l'Ateneo nel suo complesso;
- b. collaborare sia con le Autorità Accademiche della Università degli Studi Guglielmo Marconi per favorire un continuo sviluppo dell'Ateneo, sia con le strutture organizzative dell'Ateneo per migliorare e potenziare il servizio informativo a favore degli Alumni;
- c. promuovere l'incontro degli Studenti/Laureati, Dottorandi/Dottori di ricerca, Studenti/Diplomati Master con imprese, Enti pubblici o privati, Istituzioni, nazionali ed internazionali, per sviluppare collaborazioni;
- d. svolgere attività idonee a promuovere la crescita culturale e professionale dei Soci, anche in collaborazione con altre Istituzioni culturali e aziendali italiane e straniere;
- e. svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi volontari dei Soci e dei terzi (Associazioni, Enti, Società, Persone), che sostengono la sua attività anche mediante donazioni e lasciti testamentari, nonché da tutti i beni mobili e immobili della stessa.

TITOLO II

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5

Definizione dei Soci

L'Associazione è composta da Soci appartenenti alle categorie di seguito identificate:

- fondatori;
- ordinari;
- sostenitori;
- onorari.

Art. 6

Soci

1. Sono Soci *fondatori* i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
2. Sono Soci *ordinari* tutti i soggetti in possesso dei requisiti di studente, ovvero laureato, ovvero dottorando di ricerca, ovvero dottore di ricerca, ovvero studente master, ovvero diplomato master dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi.
3. Sono Soci *sostenitori* tutti i Soci ordinari che volontariamente contribuiscono all'attività dell'Associazione.
4. Sono Soci *onorari* tutte le persone fisiche, anche laureate presso altri Atenei, che siano state designate dall'Assemblea, su proposta del Presidente, per particolari caratteristiche e/o meriti.
5. I diritti dei Soci sono quelli indicati dal presente Statuto. I Soci ordinari e sostenitori hanno la facoltà di recedere dall'Associazione senza preavviso.
6. Il Direttore Generale dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi è Presidente Onorario e può presenziare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Art. 7

Ammissione

1. Tutti i soggetti in possesso dei requisiti di studente, ovvero laureato, ovvero dottorando di ricerca, ovvero dottore di ricerca, ovvero studente master

ovvero diplomato master dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi sono membri dell'Associazione con la qualifica di Socio *ordinario*.

Art. 8

Perdita della qualità di Socio o Associato

1. La qualità di Socio si perde al verificarsi delle seguenti cause:

- a. recesso;
- b. espulsione;
- c. morte.

2. Il recesso da parte del Socio deve essere comunicato per iscritto. Il Socio può essere espulso per gravi ed accertate motivazioni, con delibera del Consiglio Direttivo, previa audizione dell'interessato. Il suddetto provvedimento dovrà essere ratificato dall'Assemblea nella prima seduta utile.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 9

Organi

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Presidente;
- c. due Vice Presidenti;
- d. il Segretario;
- e. il Consiglio Direttivo
- f. le Delegazioni Regionali.

Art. 10

Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci e si riunisce su convocazione del Presidente. Alle riunioni si può partecipare per via telematica.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, da almeno un Vice Presidente.
3. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, mediante preavviso inviato, con comunicazione via e-mail, almeno venti giorni prima della data della riunione. Essa può riunirsi in sessione straordinaria, e con un preavviso di sette giorni, qualora se ne ravvisi la necessità o la richieda almeno un decimo dei Soci. Ogni Socio presente può rappresentare non più di due deleganti.

Art. 11

Attribuzioni dell'Assemblea e svolgimento delle sedute

1. Sono di competenza dell'Assemblea:
 - a. l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
 - b. le modifiche dello Statuto;
 - c. l'approvazione del bilancio consuntivo;
 - d. la determinazione, alla scadenza dell'Associazione, delle modalità di liquidazione e la nomina dei liquidatori.
2. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da almeno un Vice Presidente, è validamente costituita in prima convocazione, purché siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto. In seconda convocazione è validamente costituita con qualunque numero dei Soci intervenuti con diritto di voto, sia per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria. Le deliberazioni vengono assunte sempre a maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera in ordine alle eventuali modifiche statutarie, ad atti di disposizione dell'eventuale patrimonio immobiliare dell'Associazione, ovvero allo scioglimento dell'Associazione. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della

maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e l'organo di governo dell'Associazione e svolge funzione consultiva, deliberativa e di indirizzo.
2. Dura in carica due anni, ed è composto da:
 - a. tre a quindici Consiglieri eletti dall'Assemblea, tra i quali il Presidente ed i Vice Presidente;
 - b. Presidente, che coincide con il Presidente dell'Assemblea;
 - c. Vice Presidenti (nominati dal Presidente);
 - d. Segretario (nominato dal Presidente);
 - e. un rappresentante designato dall'Università degli Studi Guglielmo Marconi.
3. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i Soci, ad eccezione del Rappresentante designato dall'Università, e sono rieleggibili.
4. Per la prima costituzione del Consiglio Direttivo, in via transitoria, per consentire un principio di avvicendamento che assicuri continuità operativa, il Presidente, i Vice Presidenti ed i componenti che dovrebbero essere eletti, saranno eccezionalmente nominati dall'Università con mandato di diciotto mesi e con scadenza al 30 giugno 2023.

Art. 13

Attribuzioni del Consiglio Direttivo e svolgimento delle sedute

1. È di competenza del Consiglio Direttivo:
 - a. la definizione del programma e dell'attività dell'Associazione;
 - b. le proposte di modifica dello Statuto e del regolamento elettorale;
 - c. la redazione del progetto di bilancio consuntivo;

- d. le decisioni in merito all'accettazione, all'espulsione o alla decadenza dei Soci;
 - e. la realizzazione operativa dei programmi e delle iniziative deliberati.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, del/i Vice Presidente/i. Le riunioni sono valide in presenza di almeno cinque componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo che non partecipino, senza giustificato motivo, a più di tre adunanze consecutive, decadono dall'ufficio. La decadenza esercita i suoi effetti solo sulla carica. I componenti decaduti restano quindi Soci di pieno diritto. Qualora per dimissioni o altre cause venissero a mancare più di sette componenti del Consiglio Direttivo, esso è da ritenersi decaduto nel suo complesso.

Art. 14

Il Presidente

1. Il Presidente dell'Assemblea e dell'Associazione cura l'attuazione delle indicazioni del Consiglio attinenti alle politiche ed all'immagine dell'Associazione.
2. Al Presidente spetta il potere di firma e la rappresentanza dell'Associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio.
3. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. L'elettorato attivo e passivo è riconosciuto a tutti i Soci regolarmente iscritti. In caso di suo temporaneo impedimento, il Vice Presidente più anziano è delegato allo svolgimento dell'ordinaria e della straordinaria amministrazione.

Art. 15

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, garantisce l'unità, la continuità e il coordinamento delle funzioni di governo, secondo le linee determinate dal Consiglio. In particolare:
 - a. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, ne prepara l'ordine del giorno ed assicura pronta ed efficace esecuzione ai deliberati;
 - b. sei mesi prima della scadenza del suo mandato indice nuove elezioni;
 - c. nomina i Vice Presidenti.

Art. 16

Il Segretario

1. Entro un mese dall'elezione, il Presidente presenta al Consiglio Direttivo la proposta di nomina del Segretario. Il Segretario ha il compito di:
 - a. predisporre le proposte di bilancio consuntivo;
 - b. redigere i verbali delle sedute curandone la conservazione;
 - c. accertare la sussistenza dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti dallo Statuto in caso di deliberazione.
2. Su proposta del Presidente, il Segretario può esercitare, altresì, le altre funzioni espressamente attribuite dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

Delegazioni regionali

1. L'Associazione è organizzata territorialmente con Delegazioni Regionali nella persona di uno o più Soci, anche membro del Consiglio Direttivo, eletto nel corso di un'Assemblea;
2. Il Delegato regionale dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 18

Esercizio sociale

1. L'esercizio dell'Associazione inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno solare.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Scioglimento

1. L'Associazione potrà sciogliersi su deliberazione dell'Assemblea. In tal caso dovranno essere indicati i liquidatori ed il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto all'Università degli Studi Guglielmo Marconi che lo utilizzerà per la concessione di borse di studio. Non è ammessa alcuna ripartizione di utili tra gli associati.
2. È fatta salva la possibilità dell'Ateneo di procedere allo scioglimento dell'Associazione in qualsiasi momento con un preavviso di due mesi.

Art. 19

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio al vigente Statuto dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, al Codice Civile e al Codice di Procedura Civile.

Luogo e Data

Roma, 31/01/2022